

ELENCO 2 – OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

- 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno, non comprese nell'Elenco 1, finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,50 m;
- 3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza inferiore a 100 m e profondità inferiore a 1,20 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.3;
- 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,20 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc;
- 5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,20 m;
- 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc;
- 7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
- 8) Opere di sostegno (con altezza/profondità non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
- 9) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **;
- 10) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a 0,50 m;
- 11) Apertura di linee di esbosco a perdere;
- 12) Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
- 13) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità inferiore a 3 m e lunghezza inferiore a 100 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e nel successivo punto 3.3;
- 14) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
- 15) Sistemazioni e consolidamenti tramite opere di ingegneria naturalistica che comportino movimenti di terreno per profondità inferiori a 0,50 m

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica